


STATUTO E REGOLAMENTO
DELLE
ASSOCIAZIONI RIUNITE
"PRO-QUERCIANELLA, ASSISTENZA PUBBLICA E M. S.,
DI
QUERCIANELLA - SONNINO
(LIVORNO)

.. .. Approvato dal Consiglio Direttivo nell'Adunanza del 7 Dicembre 1924 e dall'Assemblea generale nella riunione del 21 successivo



TIPOGRAFIA LIVORNESE

— 1925 —



STATUTO

Art. 1. — È costituita in Quercianella-Sonnino (Comune di Livorno) una Associazione che prende il nome di *Associazioni riunite Pro-Quercianella, Assistenza pubblica e Mutuo soccorso di Quercianella-Sonnino*. Questo sodalizio risulta dalla fusione del sodalizio già esistenti "Pro Quercianella," e "Società riunite di Pubblica Assistenza e Mutuo Soccorso," fusione avvenuta in seguito all'unanime pronunciamento dei soci delle due Società, nell'Assemblea comune del 31 marzo 1924.

Art. 2. — L'Associazione non ha alcun carattere politico nè religioso. Essa dovrà sempre ispirarsi ai supremi ideali di Patria e di Umanità. Suoi intenti sono quelli di promuovere tutte le sane iniziative intese ad assicurare il maggiore e miglior benessere del villaggio che è magnifica stazione climatica e balneare; di affiancare le iniziative, anche se non proprie, volte a questo intento medesimo; di prestar soccorso (per mezzo dei soci iscritti al reparto "Assistenza pubblica,") ad ammalati o feriti, curandone, ove occorra, il trasporto all'Ospedale o dall'Ospedale al domicilio; di prestar l'opera propria (per mezzo degli iscritti suaccennati) in ogni eventuale circostanza di pubblica calamità; di cor-

rispondere ai soci bisognosi un sussidio in caso di malattia, nel modo e nella misura di cui al seguente articolo 22.

Fra i principali intenti dell'Associazione è quello di procurare al villaggio il perfezionamento dei servizi sanitari locali.

Art. 3. — Le Associazioni riunite hanno per insegna una bandiera bianca, in cui campeggia uno scudo argenteo portante in alto tre barre diagonali dai colori nazionali. Sul nastro azzuro pendente dall'asta della bandiera è la scritta: " Associazioni riunite Pro-Quercianella, Assistenza pubblica e Mutuo soccorso di Quercianella „. L'attuale vessillo della Società " Pubblica assistenza e M. S. riunite „, sarà fregiato dai nastri dai colori nazionali ed esposto nella sala delle adunanze.

Art. 4. — Possono appartenere all'Associazione tutti coloro che dimorano abitualmente in Quercianella o che hanno con Quercianella rapporti più o meno diretti, purchè di specchiata condotta morale e civile. Coloro che aspirano a divenir soci, debbono presentar domanda al Consiglio, firmata da due soci proponenti. Il Consiglio decide in merito all'accettazione o meno. Il suo giudizio è insindacabile e inappellabile.

Art. 5. — I soci del Sodalizio si dividono in onorarii, benemeriti e ordinari. Sono soci onorarii gli Enti e le persone che versano, anche per una volta tanto, una somma non inferiore alle lire 500. Sono soci benemeriti tutti coloro che si rendono particolarmente ed efficacemente utili a Quercianella o al Sodalizio con eccezionali prestazioni, o che versano, per una volta tanto almeno, un contributo non inferiore a lire 200. Sono soci ordinari coloro che, rivestendo le qualità di cui al prece-

dente art. 4, pagano una tassa di ammissione di lire 5 e una quota mensile di lire 2. I soci morosi da quattro o più mesi saranno senz'altro radiati e il loro nome verrà esposto nella sede sociale. Essi non avranno diritto alle cure medico-chirurgiche a tariffa ridotta nè ad altri eventuali benefici accordati dall'Associazione fino a che non si saranno messi in piena regola con la Cassa sociale.

Art. 6. — Per i soci che vengono ammessi nella prima quindicina di un dato mese, la quota mensile decorre dal primo giorno di quel mese: per i soci che vengono ammessi nella seconda quindicina, la quota mensile decorre dal primo giorno del mese successivo.

Art. 7. — Il Consiglio direttivo dell'Associazione è costituito da un Presidente, due Vice-Presidenti, un Segretario, un Vice-Segretario, un Cassiere, un Provveditore e dieci Consiglieri. Il Consiglio direttivo è nominato, per votazione segreta, dall'assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti. Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni a decorrere dal primo gennaio dell'anno in cui venne nominato. Il Consiglio direttivo nomina, tra i soci non appartenenti al Consiglio, due portabandiera. Nomina anche un Comandante e un Sottocomandante degli iscritti al reparto "Assistenza pubblica", i quali possono anche far parte del Consiglio direttivo. Nella seconda quindicina del dicembre del primo anno di carica si estraggono a sorte sei componenti del Consiglio e si procede alle elezioni parziali. Nella seconda quindicina del dicembre del secondo anno di carica si estraggono a sorte sei componenti del Consiglio fra quelli che hanno due anni di anzianità di servizio e si procede alle elezioni parziali. Nella seconda quindicina del decem-

bre del terzo anno di carica si procede alle elezioni generali. I consiglieri estratti a sorte o scaduti, possono essere rieletti.

Art. 8. — Il Presidente sovrintende a tutti gli atti dell'Associazione.

Art. 9. — L'Assemblea generale si riunisce, ordinariamente, due volte per anno: nel dicembre per la compilazione del preventivo dell'anno seguente; nel gennaio per la presentazione del consuntivo dell'anno passato e della relazione morale. — Le adunanze straordinarie possono esser tenute ogni qual volta il Consiglio direttivo o il Presidente lo reputino necessario e sempre quando dieci soci almeno ne facciano domanda motivata. Le adunanze ordinarie di Consiglio devono tenersi una volta per mese. Le adunanze di assemblea generale sono valide quando sia presente almeno un quinto dei soci iscritti, in pari con le tasse sociali. Le adunanze di Consiglio sono valide quando siano presenti almeno nove componenti del Consiglio stesso. Le adunanze, così di Assemblea come di Consiglio, passano in seconda convocazione dopo trenta minuti dall'ora per la quale fu indetta la prima convocazione. Le adunanze di seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 10. — Tutte le adunanze, così di Consiglio come generali, saranno convocate esclusivamente dal Presidente e presiedute dal Presidente stesso o da uno dei vice-Presidenti che il Presidente, volta per volta, può delegare.

Art. 11. — Il Consiglio ha facoltà di dichiarare decaduti dalla carica quei suoi membri che, senza giustificato motivo, mancano a tre o più adunanze consecutive.

Art. 12. — Tutti i soci delle Associazioni riunite « Pro - Quercianella, Pubbl. Ass. e M. S. » s'intendono vincolati fino al 31 dicembre di ogni anno se almeno un mese innanzi al 1° gennajo non presentano per iscritto le loro dimissioni.

Assistenza pubblica

Art. 13. — I soci delle Associazioni riunite che intendono essere iscritti al reparto « Assistenza pubblica » debbono farne domanda scritta al Consiglio Direttivo il quale decide inappellabilmente su la loro ammissione. Gli ascritti al reparto « Assistenza pubblica » sono sottoposti al Consiglio direttivo del Sodalizio, nonchè al loro Comandante e al loro Sottocomandante.

Art. 14. — Il Comandante e il Sottocomandante del reparto « Assistenza pubblica » debbono tenere in perfetta regola il ruolo dei loro dipendenti e la statistica dei varii servizi. Tutti i servizi saranno da loro diretti.

Art. 15. — Scopi del reparto « Assistenza pubblica » sono quelli accennati nel precedente art. 2, nonchè l'assistenza degli infermi nelle loro abitazioni, quando tale assistenza venga dimandata. Il reparto stesso può anche provvedere al trasporto dei morti al Cimitero, quando l'Associazione sia richiesta dalla famiglia di un defunto. Tutti i servizi del reparto « Assistenza pubblica » sono prestati gratuitamente.

Art. 16. — Gli ascritti al reparto « Assistenza pubblica » dovranno, quando sono in servizio, portare il berretto e il bracciale di cui sono già provveduti, sostituendo, sul berretto e sul bracciale, al trofeo di cui sono ora muniti, un distintivo metallico (che può essere portato all'occhiello da qualunque socio delle Associazioni riunite) formato da uno scudo argenteo di cm. 3 per cm. 2,5, con in alto tre barre diagonali dai colori nazionali, e recante la scritta nera: « Associazioni riunite Pro Quercianella, Assistenza pubblica e Mutuo soccorso ». Il Comandante porta sul bracciale due righe d'argento: il Sottocomandante porta un rigo.

Art. 17. — Il Sodalizio renderà sempre gli onori ai suoi soci defunti, intervenendo ufficialmente al trasporto, col vessillo sociale. Gli ascritti al reparto « Assistenza Pubblica, » seguiranno i trasporti portando il berretto e il bracciale. La Società non brigherà nè per il trasporto civile nè per quello religioso dei soci defunti e rispetterà sempre scrupolosamente la volontà degli estinti e delle loro famiglie.

Art. 18. — Decade dalla qualità di ascritto al reparto « Assistenza Pubblica, » e, se è il caso, anche da socio delle Associazioni riunite, chi abbia in qualche modo trasgredito alle norme del presente Statuto o del seguente Regolamento; chi trascenda a violenze o mancanze verso i superiori, in servizio o in sede; chi abbandoni il servizio senza giustificato motivo; chi arrechi dolosamente danno al materiale; chi commetta abusi di autorità; chi dia spettacolo di ubriachezza o tenga linguaggio sconveniente pronunciando bestemmie o parole oscene; chi, in qualunque altro modo, offenda il decoro dell'Associazione.

Sussidi

Art. 19. — Lo scopo di cui all'art. 2 del presente Statuto viene raggiunto mediante la corresponsione di sussidii ai soci ammalati. Tutti i soci hanno diritto al sussidio nella misura stabilita dal presente articolo. Il socio ammalato dovrà richiedere il sussidio con lettera indirizzata alla Presidenza del Sodalizio. La domanda dovrà essere corredata dal certificato del medico. Il Consiglio direttivo giudicherà inappellabilmente, volta per volta, sull'opportunità di concedere o di non concedere il sussidio richiesto.

Art. 20. — Non potranno corrisponderci sussidi quando il relativo fondo sia inferiore a lire 600. Il fondo sussidii sarà costituito:

I) dalla somma di lire 141 posseduta, a tale intento, dalla già esistente Associazione di Pubblica Assistenza e Mutuo Soccorso (come da verbale dell'adunanza generale del 13 aprile 1924);

II) dalla somma di lire 420 messa a disposizione del fondo sussidii dalla Pro-Quercianella, in relazione al numero dei soci alla Pro-Quercianella iscritti nel momento della fusione;

III) da un terzo della somma di lire 1069,46 depositata in libretto postale dall'Associazione di Pubblica Assistenza e M. S. (vedi verbale citato) e dal fondo in contanti di lire 360,80, posseduto dall'Associazione stessa (vedi verbale c. s.). Inoltre il fondo sussidii si impinguerà con quei versamenti che il Consiglio direttivo del Soda-

lizio delibererà trimestralmente come prelevazione dagli incassi sociali e in relazione al preventivo annuale e allo stato di cassa.

Art. 21. — I soci onorari non hanno diritto a sussidio.

Art. 22. — Il sussidio sarà corrisposto per i primi 30 giorni di malattia nella misura di lire 5 per giorno e per i 30 giorni successivi nella misura di lire 2,50 per giorno. Non avrà diritto al sussidio chi non sarà iscritto al Sodalizio da un anno almeno e chi non sarà perfettamente in pari con le quote mensili rappresentanti il contributo sociale.

Servizio Sanitario

Istruzione dei soci e specialmente degli iscritti al reparto " Assistenza pubblica „

Art. 23. — L'Associazione si propone di costruire, appena possibile, un ambulatorio per cure medico-chirurgiche con annessa stanza da adibirsi a sede sociale. Il medico-chirurgo già in servizio della Pro-Quercianella assume il titolo di medico-chirurgo delle Associazioni riunite Pro-Quercianella, Assistenza Pubblica e Mutuo Soccorso, alle condizioni di cui alla convenzione 12 dicembre 1922, salvo l'abbonamento ferroviario, cui non avrà più diritto col 1.º gennaio 1925, essendo egli stabilmente residente in Quercianella-Sonnino, in seguito alla sua convenzione col Comune di Livorno.

Art. 24. — L'Associazione si propone di indire un corso di conferenze e lezioni domenicali per i soci, specialmente in fatto d'Igiene e soccorsi d'urgenza. Il me-


dico-chirurgo di cui al precedente art. 23, dovrà prestare l'opera sua per tale scopo, almeno sei volte in un anno. L'Associazione farà, inoltre, assegnamento sul concorso di tutte le persone cui piacerà di dar l'opera propria per l'intento di cui si tratta.

Art. 25. — Il medico-chirurgo delle Associazioni riunite ha l'obbligo di prestare l'opera sua ai soci, alle condizioni di cui alla convenzione 12 dicembre 1922; anche se questi dimorano in luogo non prossimo al centro del villaggio, per es. presso la così detta "Miniera", o in "Chioma,,. Il servizio di ambulatorio dovrà, dal medico-chirurgo, esser fatto espressamente ogni giorno, in ora fissa. Hanno diritto alle agevolzze stabilite per le cure medico-chirurgiche domiciliari e ambulatorie, non solo i soci ma le loro mogli quando con i soci convivano e a loro carico; i genitori del socio se con lui conviventi a suo carico intero e inabili al lavoro; i figli del socio se minori degli anni 16 e se con lui conviventi, oppure di qualunque età purchè inabili al lavoro.


Art. 26. — Gli ascritti al reparto " Assistenza pubblica ,, sono obbligati a intervenire alle lezioni e conferenze nonché alle esercitazioni pratiche che possono venire istituite.

Scioglimento della Società

Art. 27. — Quando dovesse avvenire lo scioglimento delle Associazioni riunite per essere rimasti meno di dieci soci, questo scioglimento sarà deliberato dai soci rimasti e il patrimonio sarà devoluto al Ricovero di Mendicità di Livorno (ora Casa di Ricovero " G. Pascoli,,).



REGOLAMENTO



I. - Amministrazione

Art 1. — Il Presidente sovrintende a tutti gli atti dell'Associazione. I Vice - Presidenti lo coadiuvano e ne fanno le veci quando sia assente. Il Segretario accudisce alla corrispondenza, alla compilazione dei verbali delle adunanze, alla tenuta del protocollo e mantiene in regola il ruolo dei soci. Il Vice - Segretario lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza.

Art 2. — Il Cassiere è responsabile dei fondi sociali a lui affidati. Egli provvede alla esazione delle quote che i soci sono tenuti a pagare. Il Cassiere tiene conto scrupoloso dei versamenti fatti dai soci, sollecita i morosi e provvede a comunicare alla Presidenza l'elenco di coloro che cadono sotto la sanzione dell'Art. 5 dello Statuto. Il Cassiere mantiene in perfetta regola il libro - cassa e il registro delle entrate e delle

uscite; compila i preventivi e i consuntivi; eseguisce i pagamenti su mandati che debbono portare la firma del Presidente e del Segretario

Art. 3. — Il Provveditore è responsabile di tutto il materiale posseduto dall'Associazione, compreso il mobiliare. Ne tiene in regola l'inventario e provvede ai nuovi acquisti previa le relative deliberazioni e su ordini scritti firmati dal Presidente, dal Segretario e dal Cassiere.

II. - Assistenza pubblica

Art. 4. — Il servizio di assistenza agli ammalati e ai feriti è obbligatorio per i soci del reparto « Assistenza pubblica » e facoltativo per gli altri.

Art. 5. — Il Consiglio Direttivo è investito della suprema autorità sulla Società ed esercita la sua sorveglianza su tutti i servizi.

Art. 6. — I soci del reparto « Assistenza pubblica » formano una compagnia che dipende dal Comandante e dal Sottocomandante.

Art. 7. — La compagnia è formata di squadre; ogni squadra è composta di 8 assistenti ed è comandata da un Capo squadra e da un Sotto capo squadra, da nominarsi dal Comandante. Le nomine debbono essere sanzionate dal Consiglio direttivo.

Art. 8. — I capi squadra hanno l'obbligo di riferire,

al Comandante o al Sottocomandante, le mancanze che vengono commesse dai loro dipendenti. I comandanti, a loro volta, hanno l'obbligo di rimettere i rapporti al Presidente del sodalizio.

Art. 9. — È vietato l'ingresso nei locali a chiunque sia estraneo alla Società, a meno che non sia accompagnato da un socio.

Art. 10. — I soci che si credono lesi nei loro diritti non debbono fare delle pubbliche rimostranze le quali sarebbero causa di disordini, ma debbono rivolgere reclamo al Consiglio direttivo.

Art. 11. — In caso di incendi o di pubbliche calamità ogni socio delle Associazioni riunite è obbligato a prestare la propria opera.

III. - Trasporti funebri

Art. 12. — I soci defunti hanno diritto agli onori di cui all'art. 17 dello Statuto, alla cassa mortuaria se la famiglia è indigente e ad una ghirlanda di fiori, quando non abbiano dimostrato in vita di esser contrari ai fiori o la famiglia dichiarati di non gradirli.

Art. 13. — Dall'annuncio della morte di un socio fino a trasporto compiuto, dovrà essere esposta alla sede sociale la bandiera abbrunata in segno di lutto. I soci saranno invitati a prendere parte ufficiale al funerale e la commemorazione

sarà fatta dal Presidente alla prima adunanza generale.

Art. 14. — I trasporti funebri per i defunti estranei alla Società, quando questa ne sia richiesta, sono gratuiti o a pagamento: gratuiti se il richiedente dimostri la miserabilità della famiglia del defunto. Sono gratuiti per i genitori ed i figli di un socio, sempre quando questo dimostri di non poter sostenere le spese relative.

IV. - Disposizioni diverse

Art. 15. — La bandiera sociale non può uscire se non accompagnata da almeno 10 soci. Soltanto nei casi in cui debba essere portata fuori del Comune per deliberazione del Consiglio direttivo, sarà sufficiente che sia accompagnata da 4 soci, ai quali verranno rimborsate le spese di viaggio.

Art. 16. — La bandiera della Società verrà esposta alla sede del Sodalizio per tutte le feste riconosciute dallo Stato.

Art. 17. — I soci all'atto dell'ammissione debbono acquistare, mediante il pagamento della somma che il Consiglio direttivo stabilirà, il presente statuto e regolamento, il distintivo e la tessera di riconoscimento.

Art. 18. — Ogni domenica la Società potrà inviare un socio, con distintivo e berretto, a raccogliere offerte mediante cassetta chiusa con lucchetto.

La cassetta dovrà essere aperta alla presenza di almeno due membri del Consiglio direttivo, non mai escluso il Cassiere.

Art. 19. — Il socio questuante non avrà nessun diritto di percentuali sulle offerte raccolte.

Quercianella Sonnino, 15 Gennaio 1925.

Il Consiglio Direttivo

Bizzarrini Grand'Uff. Prof. Giotto, Presidente
Bacherini Cav. Ing. Giorgio, Vice-Presidente
Tolaini Ruffo, Vice-Presidente
Fornai Alfredo, Segretario
Marchetti Angiolo, Vice-Segretario
Turini Pilade, Cassiere
Bonannini Quintillo, Provveditore
Bonichi Grand'Uff. Avv. Angiolo, Consigliere
Ferri Jacopo, " "
Martinucci Alfredo, " "
Barbagelata Antonio, " "
Cocchini Ettore, " "
Barontini Pilade, " "
Calloni Giusfredo, " "
Cantini Umberto, " "
Margheri Adolfo, " "
Vincenti Eugenio, " "